



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: D. Lgs n. 102/2004 - DM (MIPAAF) N. 4907 DEL 13 Febbraio 2018 – siccità dal 21/03/2017 al 21/09/2017 – Modifiche alla DGR n. 264/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di Funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di modificare la DGR n. 264 del 06/03/2018, sostituendo il punto 6.1.4 dell'Allegato "A" della medesima deliberazione con l'Allegato "1" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di inviare copia del presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
- Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Dlgs 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah Giraldi
Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

Per



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 relativo agli "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1 comma 2, lettera i) della Legge 7 marzo 2003, n. 38";
- DM MIPAAF 15757 del 24/07/2015 che disciplina le disposizioni attuative del D. lgs 102/2004
- DM MIPAAF n. 4907 del 13 Febbraio 2018 "Decreto di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Marche dal 21/03/2017 al 21/09/2017;
- DGR n. 264 del 06/03/2018 ad oggetto: Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - DM (MIPAAF) n. 4907 del 13 Febbraio 2018 Decreto di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Marche, siccità dal 21/03/2017 al 21/09/2017. Modalità e procedure per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 102/2004 per i danni occorsi alle imprese agricole.

Motivazione

Con DGR n. 264 del 06/03/2018 sono state approvate le modalità e le procedure per la concessione dei contributi per gli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole danneggiate dalla siccità del periodo dal 21/03/2017 al 21/09/2017, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 102/2004, conseguentemente all'emanazione del DM MIPAAF n. 4907 del 13 Febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/02/2018.

Nel testo dell'Allegato "A" alla DGR n. 264/2018 sono stati riscontrati, anche dietro segnalazione delle organizzazioni professionali agricole, alcuni refusi e imprecisioni nel punto 6.1.4 "Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa" che possono indurre ad una difficoltosa applicazione delle disposizioni del D.lgs n. 102/2004 da parte dei richiedenti gli aiuti. Inoltre, l'introduzione dell'utilizzo del sistema informativo SIAR per la presentazione della domanda in via telematica, comportando l'inserimento di una notevole mole di dati potrebbe determinare una maggiore incidenza di errori meramente materiali che è opportuno considerare sanabili entro i termini istruttori già stabiliti con la DGR 264 del 06/03/2018.

La norma nazionale citata, disciplina le modalità di erogazione del Fondo di Solidarietà Nazionale e prevede, tra l'altro, la presentazione della domanda perentoriamente entro 45 gg dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto MIPAAF n. 4907 del 13 Febbraio 2018. Tuttavia, occorre precisare, che il Decreto ministeriale di attivazione delle misure di aiuto e le relative disposizioni attuative non specificano le modalità di presentazione delle domande di aiuto previste, con particolare riferimento alla documentazione da presentare con la domanda di aiuto utili a determinare la perdita di reddito.

Occorre perciò consentire ai richiedenti di poter documentare più agevolmente con maggiori possibilità di integrazioni, rispetto a quanto è stato previsto dalla citata DGR, ed in accordo con la normativa vigente, le informazioni ed i dati funzionali a permettere la verifica istruttoria della perdita di produzione dichiarata ed il conseguente riconoscimento dell'importo ammissibile a contributo a ristoro dei danni occorsi. Resta previsto comunque che il contributo erogabile non può essere superiore a quello richiesto nella domanda iniziale presentata entro la scadenza perentoria del 9 aprile 2018.

Pertanto, il punto 6.1.4 dell'Allegato "A" della DGR n. 264/2018 viene modificato specificatamente nei seguenti punti:

PW



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

-eliminazione dell'inciso: "salvo quelli indicati al punto successivo" nel primo elenco punteggiato con la linea;

-sostituzione del paragrafo:

"NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di ammissibilità".

-con il paragrafo:

"La correzione dei suddetti errori palesi non può determinare in ogni caso l'aumento del contributo richiesto nella domanda presentata entro la scadenza iniziale del 9 aprile 2018."

-eliminazione del paragrafo:

"Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità; in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta. Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata."

-sostituzione del paragrafo:

"Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta."

con il paragrafo:

"Invio di documentazione integrativa

Qualora nello svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al legale rappresentante della ditta richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata tramite PEC una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti da integrare nonché il termine entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta con l'avvertimento che, anche in assenza, il procedimento verrà comunque concluso."

Nell'Allegato "1" costituente parte sostanziale del presente atto, viene riportato l'intero testo modificato del paragrafo 6.1.4 "Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa".

Si precisa che le modifiche proposte nell'Allegato "1" alla presente deliberazione, di mero carattere semplificativo, non introducono adempimenti aggiuntivi per i richiedenti rispetto a quelli previsti con la DGR 264/2018 e rispettano le disposizioni previste dal d.lgs. 102/2004 e dalla normativa di attivazione delle misure di aiuto e relative disposizioni attuative.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per quanto sopra espresso, si propone l'adozione del presente atto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Gianni Fermanelli)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE
(Francesca Damiani)

Francesca Damiani

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
(Lorenzo Bisogni)

Lorenzo Bisogni

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)
Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)

Fabio Tavazzani

PT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato "1"

Modifiche al punto 6.1.4 dell'Allegato "A" della DGR n. 264/2018

Il punto 6.1.4 dell'Allegato "A" della DGR n. 264/2018 è sostituito con il seguente testo:

"6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa"

Si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli eventuali allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

La correzione dei suddetti errori palesi non può determinare in ogni caso l'aumento del contributo richiesto nella domanda presentata entro la scadenza iniziale del 9 aprile 2018.

Delega, integrazioni e modalità di comunicazione

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere alla competente Struttura Decentrata agricoltura provinciale una specifica nota, sottoscritta nei modi sotto indicati, contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega;
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della domanda.

PW



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredata di documento di identità del medesimo ai sensi dell'art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori le eventuali necessarie variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata.

Invio di documentazione integrativa

Qualora nello svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al legale rappresentante della ditta richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata tramite PEC una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti da integrare nonché il termine entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta con l'avvertimento che, anche in assenza, il procedimento verrà comunque concluso.

Modalità delle comunicazioni

Si prevede che le comunicazioni al e del beneficiario siano effettuate tramite PEC. Il beneficiario utilizza gli indirizzi PEC delle Strutture decentrate agricoltura provinciali e, se del caso, l'indirizzo regione.marche.pfcsi@emarche.it."

IPW